

SOGGETTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Con il nuovo decreto, per i lavoratori autonomi e le imprese minori, viene eliminata la possibilità di sottrarre le perdite dal reddito complessivo del periodo d'imposta in cui si sono determinate. Le perdite verranno portate in deduzione dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

Le perdite derivanti da redditi d'impresa e di lavoro autonomo prodotti in forma associata, attraverso le società e le associazioni (disciplinate all'art. 5 TUIR), sono imputate ai singoli soci, i quali potranno dedurle nell'esercizio in cui si sono realizzate e, per la parte eccedente, negli esercizi successivi (non però oltre il quinto) dai redditi appartenenti alla stessa categoria di reddito al quale partecipano.

STUDI DI SETTORE PER I PROFESSIONISTI

I contribuenti non congrui potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli studi di settore in relazione al singolo periodo d'imposta, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (ordinario "naturale" o per opzione ovvero semplificato) e dalla attendibilità/inattendibilità della contabilità stessa.

Le nuove modalità di accertamento si applicano già a partire dal 2005 (vedi tabella).

Il DL 223/2006 consente di procedere all'adeguamento dei ricavi entro il termine per la presentazione della dichiarazione, cioè entro il 31 ottobre 2006 anziché entro il termine di versamento delle imposte.

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ ACCERTARE SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE		
	<i>Disciplina fino al periodo di imposta 2004</i>	<i>Disciplina dal periodo di imposta 2005</i>
Imprese in contabilità semplificata	Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)	Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)
Imprese in contabilità ordinaria per opzione	Quando: <ul style="list-style-type: none"> • i ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultano superiori a quelli dichiarati in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare; • (oppure) è dichiarata l'inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 570/96; • (oppure) emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. 	Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)
Imprese in contabilità ordinaria per obbligo <i>(società di capitali, imprese individuali e società di persone che non possono avvalersi del regime di contabilità semplificata in quanto superano i limiti stabiliti dall'art. 18 del DPR 600/73)</i>	Quando: <ul style="list-style-type: none"> • i ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultano superiori a quelli dichiarati in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare; • (oppure) è dichiarata l'inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 570/96; • (oppure) emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. 	Sempre (anche se la non congruità si verifica per un solo periodo di imposta)